

Società a ristretta base sociale spinte alla trasparenza fiscale

Andrea Vasapolli

È principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello secondo il quale nelle società di capitali a ristretta base sociale, quando in capo alla società vengano accertati utili extracontabili o maggiori redditi non dichiarati, è legittima la presunzione semplice di attribuzione pro quota ai soci di tali utili, ai fini delle imposte sui redditi (ex pluribus Cassazione n. 34549/2024, Cassazione n. 16816/2025).

La Cassazione esclude che si tratti di una illegittima presunzione di secondo grado. Il fatto noto non è l'accertamento del maggior reddito societario, ma la ristrettezza della base sociale, che implica vincolo di solidarietà e reciproco controllo nella gestione.

Si tratta di una presunzione relativa; il socio, salva la prova della propria assoluta estraneità alla vita e gestione societaria, può vincerla dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, o che sono stati accantonati dalla società o dalla stessa reinvestiti, (così ad esempio Cassazione n. 22578 /2023, Cassazione n. 23700/2024).

È giurisprudenza consolidata che la sola prova che può fornire il socio per vincere tale presunzione è quella che i maggiori proventi non sono stati distribuiti, bensì accantonati o reinvestiti dalla società (così Cassazione Sezione V, 5076/2011; 17928/2012; n. 27778/2017; 30069/2018; 27049/2019); data tale limitazione alla prova contraria fornibile ne deve allora necessariamente conseguire che detta presunzione può trovare applicazione nei soli casi in cui il maggior reddito accertato in capo alla società abbia una sottostante e corrispondente manifestazione finanziaria occulta, in modo che il socio possa fornire l'unica prova contraria ammessa, cioè che la stessa non è stata oggetto di distribuzione bensì di accantonamenti/reinvestimento. In tal senso si veda anche la Norma di comportamento n. 198 dell'Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti).

Così, ad esempio, la presunzione trova ragionevole applicazione nel caso di costi fittizi o non documentati, ricavi non contabilizzati (Cassazione 13388/2026), maggiori ricavi accertati in via analitica o induttiva (Cassazione 6986/2021), più in generale, componenti positive di reddito accertate che esprimano una potenziale disponibilità distribuibile ai soci.

Tale presunzione semplice, tuttavia, nel tempo è stata applicata anche a casi in cui manca chiaramente una sottostante manifestazione finanziaria, fattispecie nelle

quali pertanto il socio è impossibilitato ad offrire alcuna prova contraria, dal che consegue l'illegittimità, in tali casi, dell'utilizzo di detta presunzione.

Nelle sentenze della Suprema corte che applicano la presunzione in oggetto a casi di costi effettivamente sostenuti ma indeducibili per difetto di inerenza (Cassazione 10724/2022), per violazione del principio di competenza (Cassazione 34306/2025) o per violazione di norme fiscali (Cassazione 11599/2021), l'applicazione della presunzione qui in esame diventa impropria applicazione di un inesistente regime di trasparenza fiscale. Tali pronunciamenti trasferiscono infatti automaticamente ai soci qualunque maggior imponibile accertato alla società, come se operasse l'articolo 5 Tuir, pur in assenza di base normativa.

Con una recentissima ordinanza, la n. 22570 del 1° luglio 2026, la Cassazione si è spinta a ritenere imputabile ai soci di una società a ristretta base sociale il maggior reddito accertato sulla società che aveva omesso di rilevare la variazione in aumento del quinto di una plusvalenza realizzata e rateizzata in un esercizio precedente. È un caso palese di accertamento di maggior imponibile privo di una sottostante componente finanziaria, la quale (plusvalenza incassata) si era invece manifestata in passato ed era stata correttamente contabilizzata, concorrendo a formare l'utile d'esercizio.

Stante la deriva interpretativa della Suprema corte che oramai applica la presunzione di distribuzione ai soci a qualunque accertamento di maggior reddito imponibile in capo ad una società, a prescindere dal fatto che vi sia o meno una sottostante manifestazione finanziaria occulta, trasformando di fatto le società a ristretta base sociale in soggetti fiscalmente trasparenti in sede di accertamento, è urgente che il legislatore intervenga con una norma di interpretazione autentica, in quanto tale valevole anche per il passato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA